



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI
ATTUARIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI IL 5 GIUGNO 2026

PREMESSA

Il codice deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, nella cui categoria si ricomprende anche il socio professionista delle Società tra Professionisti ("STP"), ha il dovere di osservare in quanto iscritto nell'Albo professionale.

Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società, l'insieme delle tematiche alle quali il codice deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

Titolo I. Principi generali - In esso vengono delineate le regole di base cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia e dell'aggiornamento professionale continuo.

Titolo II. Rapporti professionali – In esso si evidenziano gli elementi qualificanti del rapporto professionista - cliente, con riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione. Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e cessazione dell'incarico) il rapporto con il cliente, impegna il professionista anche sul piano di una continua e corretta informativa in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro, così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del servizio che gli viene reso.

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, in conformità al principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme deontologiche che riguardano il dovere di evitare comportamenti che possono dar luogo a controversie, l'obbligo di dare la propria disponibilità qualora si renda necessario sostituire temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di istaurare, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente, una collaborazione non conflittuale.

Inoltre, viene definito l'ambito dei comportamenti per quanto attiene i rapporti con gli Enti della professione e quello con i tirocinanti, con una definizione puntuale degli obblighi dell'Attuario e del tirocinante.

In relazione agli altri rapporti vengono richiamati, in particolare, i doveri di fattiva colleganza con gli organismi istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che l'Attuario è tenuto ad osservare nei confronti delle Autorità di vigilanza e di controllo, regole peraltro ispirate agli alti valori della dignità, della trasparenza e della lealtà ai quali in ogni caso deve uniformarsi il comportamento del professionista.

Vengono infine definiti i rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali sulla base del principio della disponibilità e del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse, specifiche competenze. In tale ambito è da considerare doverosa ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita professionale e alla repressione del fenomeno dell'abusivismo professionale.

Titolo III. Regole di condotta - In esso vengono richiamati alcuni principi di corretto comportamento degli Attuari, anche in relazione al tipo di informazione e pubblicità consentita.

Titolo IV. Disposizioni transitorie - In esso è regolata l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

L'esercizio della professione di Attuario è attività di scienza e di pubblica utilità. Il titolo di Attuario deve essere indicato per intero e deve essere seguito dalla sigla IOA (Iscritto Ordine Attuari) che ne contraddistingue l'iscrizione rispettivamente nella Sezione A o nella Sezione B (Attuario IOA o Attuario Iunior IOA). L'Attuario deve comportarsi con buona fede, correttezza e lealtà.

Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche

1. Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale degli Attuari.
2. Le norme deontologiche sono regole di condotta che attengono alla sfera professionale e pubblica dell'Attuario.
3. L'Attuario che non osservi le norme deontologiche viene sottoposto a procedura disciplinare.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche valgono per gli Attuari iscritti all'albo nell'esercizio della propria attività professionale, anche se svolte come socio di una STP, nei rapporti con i clienti, con i colleghi e con terzi, sia operanti nel territorio italiano che all'estero, in quest'ultimo caso in quanto compatibili con le norme del Paese in cui si opera.
2. I professionisti soci di STP sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Inoltre, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale.
3. Nel presente codice il socio iscritto all'albo degli Attuari di una STP è assimilato al libero professionista che svolge l'attività di attuario.
4. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. del Ministero della Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o dal registro tenuto presso l'Ordine secondo le disposizioni del capo IV costituiscono illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
5. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine al quale è iscritto, la società tra professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta.

-
6. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società tra professionisti, è ricollegabile a direttive impartite dalla STP, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della STP.
 7. Pur non essendo previsto dalla normativa, è possibile svolgere, in via facoltativa, attività di Tirocinio. In tal caso le presenti norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

Articolo 3 - Indipendenza e obiettività

1. L'Attuario non può, in nessun caso, rinunciare alla propria libertà, autonomia e indipendenza professionale.

Articolo 4 - Integrità

1. Il comportamento dell'Attuario deve essere consono alla dignità e al decoro della professione, anche al di fuori dell'esercizio professionale.
2. L'Attuario deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine.
3. L'Attuario deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi secondo modalità che non compromettano la fiducia e la reputazione della professione e di chi la esercita.

Articolo 5 – Riservatezza e Imparzialità

1. L'Attuario deve rispettare l'obbligo del segreto professionale e osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.
2. L'attuario non deve accettare incarichi per i quali esistono o potrebbero insorgere potenziali conflitti di interesse, a meno che la sua imparzialità rimanga inalterata e ci sia stata una completa informativa del conflitto di interessi esistente o potenziale.

Articolo 6 - Adempimenti

1. L'Attuario è tenuto all'applicazione delle linee guida professionali e degli standard of practice emanate dall'Ordine e al rispetto della normativa dettata dall'Ordine.
2. L'Attuario è tenuto a collaborare con l'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali, anche in caso di procedimenti disciplinari.
3. Quando l'attività professionale comporta l'utilizzo di tecniche di modelli di intelligenza artificiale, l'Attuario è tenuto ad osservare le specifiche Linee Guida, raccomandazioni e standard

professionali adottati dall'Ordine in materia, che integrano i principi del presente Codice, come da Allegato A.

Articolo 7 - Assicurazione rischi professionali

1. L'Attuario è tenuto a stipulare, anche tramite convenzioni collettive negoziate dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari o dall'Ente di Previdenza, idonea assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

TITOLO II - RAPPORTI PROFESSIONALI

Capo I - Rapporti con i colleghi

Articolo 8 - Collaborazione tra colleghi

1. L'Attuario deve comportarsi con i colleghi con lealtà, rispetto, correttezza e considerazione.
2. Tali norme si applicano anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato e tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente.

Articolo 9 - Subentro ad un collega

1. L'Attuario chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale deve comportarsi con lealtà e correttezza.
2. L'Attuario che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. In caso di decesso di un collega l'Attuario, se chiamato a sostituirlo dal Presidente dell'Ordine, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo comprovato impedimento.
4. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi, all'Attuario subentrante e agli eredi del cessato avviene, nei casi di contestazione, su parere del Consiglio Nazionale.
5. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un Attuario, il collega chiamato a sostituirlo assicura la continuazione delle attività professionali con particolare diligenza.

Articolo 10 - Assistenza a clienti aventi interessi diversi

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti dell'Attuario che non siano improntati a correttezza e lealtà.
2. L'Attuario deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, evitando di creare motivi di contrasto personale.
3. L'Attuario non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento del lavoro professionale.
4. In particolare, l'Attuario non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente, né si giova di informazioni confidenziali o di carattere riservato che lo stesso cliente gli abbia fornito.

Articolo 11 - Corrispondenza tra colleghi

1. L'Attuario non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.

Capo II - Rapporti con i clienti

Articolo 12 - Accettazione dell'incarico

1. L'Attuario deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico.
2. L'Attuario deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
3. E' comunque opportuno che l'Attuario che abbia ricevuto un mandato verbale ne dia conferma scritta al cliente.
4. L'Attuario che accetta un incarico deve possedere e assicurare la specifica competenza richiesta e disporre di un'adeguata organizzazione della sua attività professionale.
5. L'attuario deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Articolo 13 - Esecuzione dell'incarico

1. L'Attuario deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
2. L'Attuario deve illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico professionale affidatogli.
3. L'Attuario deve inoltre, durante l'esecuzione del suo incarico, informare tempestivamente il cliente degli avvenimenti essenziali.
4. L'Attuario deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
5. L'Attuario non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
6. L'Attuario, nell'esecuzione dell'incarico, non deve perseguire interessi personali o assumere cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 13-bis - Uso dell'intelligenza artificiale

1. L'Attuario utilizza strumenti algoritmici e sistemi di intelligenza artificiale solo quando ne abbia compreso, in misura adeguata rispetto all'incarico, le finalità, le principali modalità di funzionamento e i limiti, e quando tali strumenti risultino compatibili con i principi del presente Codice.
2. L'Attuario adotta le misure ragionevoli affinché i risultati prodotti da tali strumenti siano sottoposti a valutazione critica e non siano utilizzati in modo automatico o acritico, preservando in ogni caso la propria autonomia di giudizio professionale.
3. L'Attuario si astiene dall'utilizzare strumenti algoritmici o sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che il loro impiego possa determinare esiti manifestamente inaffidabili, discriminatori o comunque pregiudizievoli per i soggetti interessati.
4. Resta ferma la piena responsabilità dell'Attuario per le attività svolte con l'ausilio dei predetti strumenti, anche quando essi siano forniti o gestiti da terzi.

Articolo 14 - Cessazione dell'incarico

1. L'Attuario non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
2. L'Attuario non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
3. L'Attuario che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà del lavoro affidatogli, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.
4. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Attuario deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
5. L'Attuario è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del Codice civile.

Articolo 15 - Compenso professionale

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti e alle responsabilità derivanti per l'Attuario.
2. La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile

2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata.

3. In presenza di modelli standard di convenzione, i compensi professionali previsti, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Attuari si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell'art.6 della legge 21 aprile 2023 n.49.
4. L'Attuario può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
5. Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi attuari che, o per limitate esperienze o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
6. Per la determinazione degli onorari spettanti all'Attuario che ricopra il ruolo di Consulenza Tecnica d'Ufficio valgono le norme di cui al Decreto del 2 agosto 2013 n. 106 del Ministero della Giustizia.

Articolo 16 - Concorrenza e qualità della prestazione

1. L'Attuario svolge la propria attività professionale nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ed avendo cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni rese.
2. L'Attuario ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
3. È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'Attuario potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte dell'Attuario, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.
4. La violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge citata.

Capo III - Rapporti con gli enti della professione

Articolo 17 - Elettorato attivo

1. L'Attuario partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto all'albo può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle attività svolte, non solo professionali. Può inoltre indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri candidati.

Articolo 18 - Elettorato passivo

1. L'Attuario che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività, non soltanto professionale, nei limiti consentiti dalle norme di deontologia.

Articolo 19 - Incarichi istituzionali

1. L'Attuario che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale: - opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e opportunità di ciascun iscritto;
 - a. promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
 - b. promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione;
 - c. favorisce, nel rispetto delle norme dell'ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria.

Articolo 20 - Rapporti con gli Organi di governo della professione

1. Nei confronti degli organi della professione l'iscritto deve comportarsi con rispetto e considerazione e deve inoltre rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, a collaborare attivamente alla vita dell'Ordine.

Articolo 21 - Rapporti con l'Ente di previdenza professionale

1. È diritto dell'Attuario iscritto all'Ente di Previdenza partecipare alle elezioni dei relativi rappresentanti nei diversi Organismi dell'Ente.

Capo IV - Rapporti con collaboratori e dipendenti

Articolo 22 - Rapporti con collaboratori e dipendenti

1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale. In particolare, l'Attuario deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.

Articolo 23 - Remunerazione dei dipendenti

1. Nei rapporti con i dipendenti l'Attuario è tenuto a rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali sia per quanto attiene la retribuzione che le qualifiche previste.

Articolo 24 - Rispetto della riservatezza

1. L'Attuario deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

Articolo 25 - Collaborazione di terzi

1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali l'Attuario deve attenersi a principi di lealtà e correttezza.

Capo V - Rapporti con i tirocinanti

Articolo 26 - Doveri del professionista

1. Pur non essendo previsto dalla normativa, laddove in via facoltativa venga svolto il tirocinio, il professionista osserverà il seguente comportamento:
 - a. L'Attuario che ospita il tirocinante favorisce lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda di poter svolgere un periodo di tirocinio, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
 - b. L'Attuario consente a chi svolge il tirocinio presso il proprio studio l'apprendimento dell'etica, oltreché della tecnica e della pratica professionale riferita ai campi di attività dello studio.
 - c. L'Attuario gestisce i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi retributivi ed in generale, a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. È opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
 - d. L'Attuario consegna al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del codice deontologico.
 - e. L'Attuario deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

Articolo 27 - Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante si astiene dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi di procedure dello studio né potrà, entro un anno, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare.
2. Il tirocinante non potrà usare, senza l'esplicito consenso del titolare, carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole deontologiche proprie dell'Attuario.

Articolo 28 - Trattamento economico e durata del tirocinio

1. Il rapporto di tirocinio - considerato come periodo di apprendimento professionale - è per sua natura gratuito. Tuttavia, l'Attuario potrà attribuire al tirocinante somme, a titolo di borsa di studio o di rimborsi spese, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.

Capo VI - Altri rapporti

Articolo 29 - Rapporti con i pubblici uffici

1. Nei rapporti con le Autorità di controllo e la pubblica amministrazione l'Attuario si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
2. L'Attuario non deve utilizzare, sottolineare né vantare eventuali relazioni di parentela o di altro tipo con i responsabili dei suddetti enti al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Articolo 30 - Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'Attuario, in particolar modo in occasione di interventi professionali, in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 35.

Articolo 31 - Rapporti con altre professioni

1. L'Attuario, che nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

TITOLO III – REGOLE DI CONDOTTA

Articolo 32 - Utilizzo di cariche pubbliche

1. L'Attuario non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Articolo 33 - Esercizio abusivo dell'attività professionale

1. È vietato all'Attuario favorire l'esercizio abusivo della professione.

Articolo 34 - Divieto di intermediazione

1. È vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.

Articolo 35 - Informazione e pubblicità informativa

1. È consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi praticati per le prestazioni professionali.
2. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
4. Non possono essere menzionati i nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso.
5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o degli eredi.
6. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali l'iscritto deve utilizzare il timbro dell'Ordine professionale, secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice Deontologico entra in vigore sessanta giorni dopo la data della delibera di adozione del presente testo da parte del Consiglio Nazionale degli Attuari e ne viene data pubblicità agli iscritti anche attraverso il sito dell'Ordine degli Attuari.
2. Le norme deontologiche precedentemente approvate sono abrogate a partire dalla stessa data.

ALLEGATO A - LINEE GUIDA SULL'USO ETICO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

1. Premessa e ambito di applicazione

L'uso responsabile della modellizzazione statistica e dell'intelligenza artificiale (IA) possiede un potenziale enorme per offrire benefici significativi alla professione attuariale e ai suoi portatori di valore. Tuttavia, l'adozione di queste tecnologie introduce sfide pratiche ed etiche inedite che possono influenzare l'accuratezza dei risultati e l'equità verso gli utenti finali.

In linea con gli standard internazionali, il Consiglio Nazionale degli Attuari ritiene essenziale che gli iscritti mantengano i propri elevati standard di rigore tecnico e condotta etica anche in contesti tecnologici avanzati, al fine di tutelare la reputazione della professione. Queste Linee Guida non intendono imporre nuovi obblighi normativi, ma si propongono come uno strumento di supporto per assistere gli attuari nell'applicazione dei principi deontologici esistenti — come integrità, competenza, imparzialità e comunicazione — alle nuove metodologie di analisi dei dati.

Le Linee Guida riconoscono la natura dinamica della materia e saranno soggette a revisioni periodiche per restare allineate all'evoluzione tecnologica e normativa, come quella rappresentata dall'EU AI Act.

1.1 Scopo delle Linee Guida

Lo scopo principale di questo documento è fornire agli attuari una guida pratica per comprendere come le obbligazioni professionali si riflettano in lavori che coinvolgono l'IA. Nello specifico, le Linee Guida mirano a:

- Identificare e mitigare i rischi etici emergenti, come i bias algoritmici, l'opacità dei modelli ("black box") e le minacce alla privacy.
- Garantire che l'uso dell'IA avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico e dei criteri di equità, specialmente quando l'IA interagisce con le persone (contesto sociale).
- Fornire un quadro di riferimento per l'esercizio del giudizio professionale quando si utilizzano dati o modelli di terze parti.
- Promuovere la trasparenza e la spiegabilità dei risultati verso i clienti, i regolatori e la società.

1.2 Destinatari

Le presenti Linee Guida si rivolgono a:

- Tutti i membri iscritti all'Albo degli Attuari, indipendentemente dal settore di attività (assicurativo, previdenziale, finanziario o altri ambiti emergenti).
- Gli attuari che operano in team multidisciplinari insieme a data scientist, analisti informatici e statistici, aiutandoli a definire le linee di responsabilità professionale all'interno di tali progetti.

Nello specifico, quando l'attuario opera in contesti organizzativi complessi o all'interno di gruppi multidisciplinari che coinvolgono competenze tecnologiche, informatiche o di data science, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non modifica né attenua la responsabilità professionale derivante

dalle attività svolte. L'attuario è chiamato a collaborare con altre figure specialistiche, mantenendo tuttavia un ruolo attivo e consapevole nella valutazione dei modelli, dei dati impiegati e degli output prodotti, assicurando che le soluzioni adottate siano coerenti con gli standard professionali, deontologici e normativi applicabili.

1.3 Perimetro di applicazione

Il perimetro di applicazione comprende ogni attività professionale in cui l'attuario utilizza tecniche di IA o data science, ovvero:

- IA "Narrow": Sistemi progettati per compiti specifici che imitano o aumentano l'intelligenza umana, inclusi il machine learning (supervisionato, non supervisionato e per rinforzo) e l'IA generativa (Generative AI), come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
- Modelli di Terze Parti: L'applicazione si estende alla valutazione e all'affidamento professionale su software o modelli IA sviluppati da fornitori esterni.

2. Quadro normativo e professionale di riferimento

2.1 Quadro normativo europeo

La presente Linea guida è redatta in conformità del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito "AI Act"), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

In particolare, l'AI Act è il primo quadro giuridico completo sull'IA, il cui obiettivo è promuovere un'IA affidabile all'interno dell'Unione Europea. L'AI Act introduce un sistema di regole basato su livelli di rischio, stabilendo norme precise e sanzioni severe per i provider e i deployer di sistemi di intelligenza artificiale che violano tali disposizioni, in relazione a specifici casi d'uso.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di IA vigente, con particolare riferimento all'AI Act, sono sistemi di IA vietati:

- i sistemi di IA che utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli;
- i sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità delle persone dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica;
- i sistemi di IA che valutano o classificano le persone sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, in cui il punteggio sociale comporti un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali che non sono collegati a quelli in cui i dati sono stati raccolti o che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità;
- i sistemi di IA per effettuare valutazioni di rischio relative a persone, al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato;
- i sistemi di IA che creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale tramite la raccolta indiscriminata di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;

-
- i sistemi di IA per comprendere le emozioni di una persona nell'ambito del luogo di lavoro;
 - i sistemi di IA di categorizzazione biometrica, che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;
 - i sistemi di IA di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto.

2.2 Quadro normativo italiano

In data 22 luglio 2024, subito dopo la pubblicazione dell'AI Act sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Governo Italiano ha pubblicato il documento completo della "Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026".

Il documento è stato redatto al fine di supportare il Governo nella definizione di un quadro normativo nazionale e di strategie di attuazione dell'IA a livello nazionale, definendo quattro macroaree su cui orientare le azioni strategiche: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione.

A seguito dell'approvazione definitiva del DDL 1146/2024 in data 17 settembre 2025, è stata promulgata in data 23 settembre 2025 la legge di attuazione 132/2025, entrata in vigore dal 10 ottobre 2025, allo scopo di introdurre nuove disposizioni in materia di intelligenza artificiale a livello nazionale.

Con tale legge di fatto, il Parlamento Italiano, su iniziativa del Governo, ha recepito su scala nazionale il quadro normativo europeo.

3. Competenza, alfabetizzazione e limiti professionali

Nel contesto dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pratica attuariale, i requisiti di competenza, la formazione continua e la gestione dei limiti assumono un ruolo centrale per garantire la qualità, l'affidabilità e l'etica delle prestazioni professionali. L'adozione dell'IA non modifica, ma anzi rafforza, l'obbligo dell'attuario di operare con competenza tecnica, diligenza e giudizio professionale. In particolare, lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di IA richiedono una comprensione approfondita dei modelli, dei dati e dei rischi associati, implicando un rafforzamento delle competenze attraverso iniziative strutturate di educazione e condivisione della conoscenza. Ne deriva che l'attuario non può limitarsi a utilizzare strumenti di IA come "black box", ma deve possedere competenze adeguate per valutarne l'adeguatezza, la robustezza, la trasparenza e la coerenza con gli standard professionali. In tale prospettiva, l'utilizzo di tecnologie avanzate richiede l'applicazione rigorosa dei principi etici e professionali già propri della disciplina attuariale.

La formazione continua rappresenta, in questo quadro, un elemento imprescindibile. Le competenze richieste agli attuari si stanno ampliando, includendo non solo la modellistica statistica avanzata, ma anche la comprensione degli algoritmi di machine learning, delle problematiche di pregiudizio, della governance dei dati e dei requisiti regolamentari emergenti. La formazione continua deve pertanto essere intesa non come mero aggiornamento tecnico, ma come processo strutturato e permanente di sviluppo professionale, volto a garantire che l'attuario sia in grado di esercitare un controllo critico

sui sistemi di IA lungo tutto il loro ciclo di vita, nonché di comprenderne le implicazioni operative, etiche e sociali. In tale contesto, assumono particolare rilevanza anche i percorsi formativi dedicati all'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, con attenzione specifica ai temi della trasparenza, dell'affidabilità e della gestione del rischio.

Un ulteriore elemento fondamentale riguarda la gestione dei limiti dell'intelligenza artificiale. L'uso dell'IA comporta infatti rischi specifici, tra cui errori nei dati, difficoltà nel rendere comprensibili le logiche che hanno portato a un determinato risultato o decisione, problemi di equità e potenziali distorsioni nei risultati, richiedendo adeguati presidi di governance, testing e monitoraggio continuo. È essenziale che l'attuario riconosca esplicitamente i limiti degli strumenti utilizzati, evitando un'eccessiva fiducia nei risultati generati automaticamente e mantenendo la responsabilità ultima delle valutazioni e delle decisioni. Ciò implica l'obbligo di verificare criticamente ogni output prodotto da sistemi automatizzati, in quanto tali sistemi possono essere soggetti a errori o rappresentazioni fuorvianti. La gestione dei limiti richiede inoltre l'adozione di pratiche adeguate di documentazione, trasparenza e comunicazione, affinché i portatori di interesse possano comprendere le assunzioni, le incertezze e le eventuali criticità dei modelli utilizzati.

In particolare, l'attuario rimane pienamente responsabile dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, inclusi quelli sviluppati da terzi o basati su soluzioni di IA generativa. L'adozione di tali strumenti non esime l'attuario dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza rispetto allo scopo professionale perseguito, né dall'obbligo di comprenderne, per quanto ragionevolmente possibile, i limiti, le assunzioni e le modalità di funzionamento. In particolare, l'attuario deve prestare attenzione all'affidabilità delle fonti informative, alla qualità dei dati utilizzati, alla riproducibilità dei risultati e ai vincoli connessi alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali. L'uso di strumenti automatizzati non può sostituire il giudizio professionale, ma deve essere da questo supportato e criticamente valutato.

4. Sviluppo, validazione e uso dei modelli

Lo sviluppo e l'impiego di modelli di IA richiedono un approccio rigoroso che superi la mera accuratezza statistica per includere la robustezza etica e tecnica. Gli attuari devono esercitare il proprio giudizio professionale nel valutare l'affidabilità di dati, assunzioni e modelli, specialmente quando si utilizzano strumenti di terze parti. Questa responsabilità si estende all'intero ciclo di vita del modello: dalla fase di progettazione fino al monitoraggio continuo in produzione, passando per la validazione e la comunicazione dei risultati agli stakeholder rilevanti.

4.1 Controlli sullo sviluppo e progettazione

Il processo di sviluppo deve essere improntato alla responsabilità e alla prevenzione dello sviluppo "amatoriale". Un modello sviluppato senza adeguata governance espone l'impresa e il professionista a rischi operativi, legali e reputazionali difficilmente gestibili a posteriori.

-
- **Supervisione:** Definire chiaramente le linee di responsabilità per ogni fase del ciclo di vita del modello, identificando i ruoli di sviluppatore, validatore e responsabile del modello (model owner). Le decisioni rilevanti devono essere documentate e tracciabili.
 - **Incorruttibilità:** Verificare che i sistemi di intelligenza artificiale adottati siano stati progettati per resistere a manipolazioni e che presentino adeguate protezioni rispetto ai rischi di sicurezza informatica, incluse tecniche quali le prompt injection attacks, attraverso cui input malevoli possono alterare il comportamento del modello in modo imprevisto. L'attuario non è tenuto a svolgere direttamente le attività di natura tecnico-informatica necessarie a garantire tale robustezza, ma è responsabile dell'accertamento — anche attraverso il coinvolgimento delle funzioni competenti o di esperti specializzati — che tali verifiche siano state condotte in modo adeguato prima che il sistema venga rilasciato in produzione e utilizzato a fini professionali.
 - **Qualità dei dati:** Verificare la provenienza e il contesto dei dati utilizzati, ricordando che i "dati grezzi" non esistono e sono sempre il risultato di interpretazioni e scelte umane. Dataset apparentemente bilanciati possono incorporare bias storici o di campionamento che si trasferiscono nelle previsioni del modello.

4.2 Validazione e revisione (Review)

La validazione dei modelli di IA è spesso più complessa rispetto ai modelli attuariali tradizionali e richiede controlli specifici. A differenza dei modelli statistici classici, basati su assunzioni esplicite e verificabili, i modelli di IA possono operare su relazioni non lineari difficilmente interpretabili e comportarsi in modo inatteso in scenari non rappresentati nei dati di addestramento.

- **Robustezza e sicurezza:** Verificare che il modello operi in modo affidabile e come previsto in diversi scenari, inclusi casi limite e distribuzioni anomale. I test di robustezza devono coprire le condizioni operative reali, non solo le distribuzioni medie.
- **Test di confronto:** Ove possibile, effettuare controlli paralleli tra i nuovi modelli di IA e i metodi tradizionali per costruire fiducia nei risultati e identificare scostamenti significativi. I risultati del confronto devono essere analizzati criticamente e documentati prima dell'eventuale sostituzione dei metodi consolidati.
- **Revisione indipendente:** Valutare la necessità di una revisione tra pari (peer review), eventualmente avvalendosi di esperti multidisciplinari se l'attuario non possiede tutte le competenze tecniche specifiche sul modello IA. Per modelli ad alto impatto, la revisione indipendente è da considerarsi una misura di controllo essenziale e non opzionale.

4.3 Spiegabilità e trasparenza (explainability)

La trasparenza è fondamentale per garantire che le decisioni algoritmiche non siano "black box" impenetrabili. Nell'ambito assicurativo, dove le decisioni del modello possono incidere direttamente su tariffe, accettazione del rischio e liquidazione dei sinistri, l'opacità non è accettabile né professionalmente né, in molti contesti, normativamente.

-
- **Comprensibilità:** L'attuario deve essere in grado di spiegare la logica interna del modello e come i risultati vengono raggiunti. Strumenti di interpretabilità possono supportare questa analisi, consentendo di identificare quali variabili influenzano maggiormente le previsioni e in quale direzione.
 - **Comunicazione:** Particolare cura deve essere posta nel comunicare metodologie e incertezze a stakeholder non tecnici, assicurandosi che le informazioni siano accurate e non fuorvianti. Questo include la rappresentazione onesta dei limiti del modello e degli intervalli di incertezza associati alle stime, mediante apposita documentazione sia di progettazione del modello IA che di post-market. Una model card periodicamente aggiornata può rappresentare, ad esempio, un metodo più efficace per questi scopi.

4.4 Tracciabilità e auditability

Ogni sistema di IA deve garantire la verificabilità ovvero la possibilità di ricostruire a ritroso il processo decisionale. In contesti soggetti a vigilanza regolamentare, la mancanza di tracciabilità può configurare una violazione degli obblighi di legge e un rischio reputazionale significativo. La verificabilità non è quindi solo una buona pratica gestionale, ma un requisito di conformità.

- **Log di sistema:** Mantenere una tracciabilità continua delle azioni del modello per consentire ispezioni esterne o audit interni. I log devono includere timestamp, versione del modello utilizzata e le principali evidenze su cui si basa la decisione, e devono essere protetti da modifiche non autorizzate.
- **Documentazione:** Documentare le versioni del modello, i set di dati di addestramento e i criteri di filtraggio utilizzati. Per ogni aggiornamento significativo al modello o ai dati, le modifiche devono essere tracciate attraverso sistemi di gestione delle versioni dedicati (es. MLflow, DVC).

4.5 Limiti dei modelli e monitoraggio continuo

I modelli di IA tendono a "plasmare se stessi" nel tempo attraverso l'apprendimento dai dati; pertanto, il monitoraggio non può limitarsi alla fase di rilascio. Fenomeni come il concept drift (la variazione nel tempo della relazione tra input e output) o il data drift (la modifica della distribuzione dei dati in ingresso) possono compromettere silenziosamente la validità delle previsioni, rendendo necessario un presidio continuativo.

- **Monitoraggio nel tempo:** Implementare controlli regolari per verificare che il modello non sviluppi bias nel tempo o che non si degradi a causa di cambiamenti nel contesto sociale o dei dati sottostanti. Soglie di allarme devono essere configurate per attivare revisioni straordinarie in caso di scostamenti significativi dagli indicatori attesi.
- **Supervisione umana (Human-in-the-loop):** Prevedere sempre una supervisione umana critica per mitigare rischi di "allucinazioni" dell'IA o risultati offensivi/erranei che potrebbero danneggiare la reputazione dell'impresa o del professionista. La supervisione umana non è una alternativa in caso di malfunzionamento, ma un presidio strutturale a garanzia della responsabilità professionale.

-
- Identificazione dei limiti: Dichiarare esplicitamente i limiti strutturali del modello e le circostanze in cui i risultati potrebbero non essere affidabili o riproducibili. La comunicazione trasparente dei limiti tutela tanto gli assicurati quanto il professionista, ed è parte integrante dell'obbligo deontologico dell'attuario.

Quindi, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività professionale attuariale comporta una responsabilità che si estende all'intero ciclo di vita del sistema, dalla fase di ideazione e selezione delle soluzioni, allo sviluppo o all'integrazione in processi esistenti, fino all'impiego operativo e al monitoraggio nel tempo. L'attuario non può limitare la propria valutazione professionale alla fase iniziale di implementazione del modello o dello strumento, ma è tenuto a considerare anche l'evoluzione nel tempo dei dati, delle assunzioni, degli algoritmi e dei contesti di utilizzo.

5. Bias, equità e non discriminazione, supervisione umana e uso responsabile dell'automazione

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito attuariale introduce rischi specifici di distorsione sistematica nei risultati, con potenziali effetti pregiudizievoli su individui o gruppi di persone. Tali rischi, se non adeguatamente governati, possono compromettere i principi di equità e imparzialità che costituiscono il fondamento deontologico della professione attuariale. L'attuario è pertanto tenuto ad adottare un approccio proattivo nell'identificazione, nella mitigazione e nel monitoraggio continuo dei bias algoritmici, con particolare attenzione ai contesti in cui i modelli producono effetti diretti sulla vita delle persone.

5.1 Identificazione e mitigazione dei bias

I bias nei modelli di IA possono originarsi in molteplici fasi del ciclo di vita del modello: nella raccolta e nel trattamento dei dati, nella scelta delle variabili predittive, nell'impostazione degli obiettivi di ottimizzazione e nella fase di validazione. È responsabilità dell'attuario riconoscere tali fonti di distorsione e adottare misure idonee a contrastarle.

- Bias nei dati: Verificare che le base dati di addestramento siano rappresentative della popolazione a cui il modello sarà applicato, identificando eventuali sovra- o sotto-rappresentazioni che possano condizionare sistematicamente le previsioni. I dati storici possono incorporare discriminazioni consolidate nel tempo che, se non corrette, vengono perpetuate e amplificate dal modello.
- Bias nelle variabili: Valutare con attenzione l'utilizzo di variabili che, pur non essendo esplicitamente discriminatorie, fungano da proxy per caratteristiche protette dalla normativa — quali genere, origine etnica, condizione di salute o provenienza geografica. La correlazione statistica non costituisce una giustificazione sufficiente all'inclusione di tali variabili in contesti ad alto impatto sociale in materia di diritti fondamentali dell'uomo.
- Bias nella valutazione: Applicare metriche di equità specifiche al contesto di utilizzo, verificando che le prestazioni del modello non si distribuiscano in modo disomogeneo tra diversi gruppi di popolazione. L'accuratezza complessiva del modello non esclude l'esistenza di discriminazioni sistematiche a livello di sottogruppo.

5.2 Equità e non discriminazione

L'equità nei modelli di IA non è un concetto univoco, ma dipende dalle scelte metodologiche, dai valori sottostanti e dal contesto applicativo. L'attuario è chiamato ad esplicitare la definizione di equità adottata, le ragioni della sua scelta e le eventuali limitazioni che ne derivano.

In ambito assicurativo, la distinzione tra discriminazione attuariale, basata su fattori di rischio statisticamente fondati, e discriminazione non equa è spesso sottile e soggetta a evoluzione normativa e giurisprudenziale. L'AI Act, in particolare, impone obblighi stringenti per i sistemi classificati ad alto rischio che producono effetti giuridicamente rilevanti sulle persone, includendo i sistemi di scoring creditizio e di valutazione del rischio assicurativo tra le categorie soggette a requisiti di trasparenza, documentazione e supervisione umana.

L'attuario deve garantire che l'uso dell'IA non determini trattamenti ingiustificatamente sfavorevoli nei confronti di soggetti vulnerabili — quali anziani, persone con disabilità o individui in condizioni di disagio economico — e che i risultati dei modelli siano periodicamente verificati rispetto all'evoluzione della normativa antidiscriminatoria nazionale ed europea.

5.3 Supervisione umana e uso responsabile dell'automazione

Il ricorso all'automazione nelle decisioni attuariali non esime l'attuario dalla responsabilità ultima dei propri atti professionali. Il principio di supervisione umana, Human-in-the-loop, non costituisce una misura facoltativa né un presidio residuale, bensì un requisito strutturale dell'esercizio responsabile della professione nell'era dell'intelligenza artificiale.

- Decisioni ad alto impatto: Per le decisioni che producono effetti significativi sugli individui (quali ad esempio la determinazione dei premi, la valutazione dell'ammissibilità a una copertura o la liquidazione dei sinistri) è necessario prevedere un intervento umano qualificato che verifichi la coerenza del risultato automatizzato con i principi di equità, completezza e correttezza professionale.
- Prevenzione dell'automazione acritica: L'attuario deve resistere alla tendenza ad accettare acriticamente gli output dei sistemi automatizzati per ragioni di efficienza o per deferenza verso la complessità del modello. L'automazione non sostituisce il giudizio professionale, ma lo supporta; la responsabilità delle conclusioni rimane in capo al professionista. Qualora l'attuario riscontri anomalie, risultati inattesi, potenzialmente discriminatori o comunque incoerenti con le finalità dichiarate, egli è tenuto a svolgere le opportune verifiche e approfondimenti sulle possibili cause attraverso audit-trails qualificati, adottando comportamenti idonei a prevenire l'uso improprio dei risultati automatizzati, informando in modo appropriato i soggetti interessati e, ove necessario, sospendendo o rivedendo l'utilizzo del sistema.
- Escalation e override: Definire procedure chiare per il ricorso all'intervento umano nei casi in cui il modello produca risultati inattesi, anomali o potenzialmente discriminatori. Tali procedure devono essere documentate, testate e integrate nel sistema di governance del modello.

In conclusione, la gestione dei bias, il rispetto dei principi di equità e l'esercizio di una supervisione umana consapevole rappresentano dimensioni inscindibili di una pratica attuariale responsabile

nell'impiego dell'intelligenza artificiale. L'attuario è chiamato non soltanto a padroneggiare gli strumenti tecnici di rilevazione e mitigazione delle distorsioni algoritmiche, ma anche a svolgere un ruolo attivo di presidio etico, contribuendo a garantire che i sistemi di IA producano effetti equi, trasparenti e coerenti con l'interesse pubblico. Tali condotte, che comprendono la verifica delle anomalie, la comunicazione trasparente verso i soggetti interessati e la sospensione o revisione del sistema ove necessario, rientrano tra i doveri di correttezza, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico propri della professione attuariale.

6. Comunicazione, trasparenza e disclosure

L'attuario è tenuto a comunicare in modo accurato, completo e non fuorviante nei confronti di tutti i portatori di interesse coinvolti nel proprio lavoro. Tale obbligo assume rilievo particolare nell'ambito dei modelli statistici avanzati e degli strumenti di intelligenza artificiale, ove le tecniche impiegate possono risultare difficilmente interpretabili anche da interlocutori qualificati.

Le comunicazioni devono essere adeguate al livello di comprensione tecnica del destinatario, modulando il contenuto informativo in funzione del pubblico di riferimento, siano essi organi di vigilanza, organi amministrativi, clienti istituzionali o consumatori finali. L'attuario è tenuto a esplicitare le ipotesi sottostanti, le metodologie adottate, i limiti strutturali del modello e il grado di affidabilità delle stime prodotte.

Quando la natura del modello non consente una piena illustrazione del processo che conduce ai risultati, come nel caso di alcune tecniche di apprendimento automatico, tale circostanza deve essere dichiarata espressamente, con indicazione delle implicazioni in termini di incertezza. È in ogni caso categoricamente escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modalità opaca, vale a dire come sistema a processi interni non interpretabili né verificabili, la cui logica decisionale risulti del tutto imperscrutabile tanto per l'attuario quanto per i destinatari delle analisi. La trasparenza metodologica costituisce un requisito deontologico irrinunciabile, la cui inosservanza può compromettere la qualità delle decisioni assunte sulla base del lavoro attuariale e la fiducia degli interlocutori nella professione.

7. Audit e controllo

La revisione dei sistemi di intelligenza artificiale richiede un metodo strutturato per analizzare le variabili organizzative, normative e operative. L'obiettivo è garantire uno sviluppo responsabile, trasparente e sicuro, distinguendo due ambiti d'intervento:

1. Verifica del governo dei sistemi di IA: volta ad accertare la presenza di assetti di controllo, politiche e processi per un utilizzo etico e conforme.
2. Verifica del funzionamento dei modelli di IA: finalizzata a valutare la robustezza e la qualità tecnica dei modelli stessi.

7.1 Verifica del governo dei sistemi di IA

Questa analisi valuta l'adeguatezza della struttura di gestione rispetto al Regolamento Europeo sull'IA (AI Act) e agli standard internazionali, come ISO 42001 e NIST. L'indagine si articola su quattro aree chiave:

- **Adeguatezza della gestione:** Riguarda l'assetto organizzativo, la chiara definizione di ruoli e responsabilità, e la capacità di garantire l'equità, la trasparenza e la spiegabilità dei modelli.
- **Metodologia di classificazione:** Si focalizza sulla gestione dei rischi specifici, quali le distorsioni dei modelli, la sicurezza informatica e gli impatti sulla reputazione.
- **Qualità dei dati e strumenti informatici:** Analizza l'affidabilità delle infrastrutture tecnologiche e la completezza delle informazioni usate per l'addestramento.
- **Monitoraggio e rendicontazione:** Verifica l'efficacia dei sistemi continui atti a identificare e gestire tempestivamente eventuali anomalie.

7.2 Verifica del funzionamento dei modelli di IA

Si concentra sugli aspetti tecnici per assicurare l'affidabilità e la correttezza operativa dei modelli nel tempo. Le macroaree di intervento includono:

- **Documentazione e tracciabilità:** Essenziali per garantire che i modelli siano riproducibili e verificabili, riducendo le vulnerabilità del sistema.
- **Distorsioni e qualità dell'insieme di dati:** L'equità del sistema dipende dalla rappresentatività dei dati di addestramento per evitare decisioni discriminatorie.
- **Spiegabilità e trasparenza dei risultati:** Fondamentale per la fiducia degli utenti e la conformità normativa. Nei grandi modelli linguistici, ciò include la verifica delle istruzioni fornite, valutando l'uso di esempi e la chiarezza dei comandi per migliorare la precisione e la coerenza.
- **Supervisione umana:** Verifica l'attuazione di meccanismi di controllo attivo per prevenire errori critici e intervenire in caso di risultati indesiderati prodotti dagli algoritmi.

8. Conclusioni

Le presenti Linee Guida rappresentano un primo contributo strutturato del Consiglio Nazionale degli Attuari al tema dell'uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale nella pratica professionale. Esse non istituiscono obblighi normativi nuovi, ma offrono un quadro di orientamento per l'applicazione coerente dei principi deontologici esistenti, competenza, integrità, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico, in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.

L'adozione dell'intelligenza artificiale non modifica la natura delle responsabilità dell'attuario, bensì ne amplifica la portata. La complessità algoritmica degli strumenti disponibili rende più stringente, non meno, l'obbligo di esercitare giudizio professionale critico, di garantire la verificabilità dei processi e di comunicare con chiarezza i limiti delle analisi prodotte. La supervisione umana consapevole, la gestione strutturata dei rischi di distorsione e la trasparenza metodologica non sono opzioni discrezionali, ma requisiti irrinunciabili di una pratica attuariale all'altezza degli standard della professione.

Il Consiglio Nazionale degli Attuari si impegna ad aggiornare periodicamente il presente documento, in linea con l'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, con particolare riferimento all'AI

Act e ai suoi atti di esecuzione, nonché con il progresso degli standard internazionali di settore. Gli iscritti sono invitati a considerare queste Linee Guida come uno strumento vivo, da applicare con discernimento ai diversi contesti operativi e da integrare con le indicazioni degli organi professionali internazionali di riferimento.

Riferimenti

- IFoA – Ethical and Professional Guidance on Data Science and AI, versione 2.1, Luglio 2025
- SOA – Ethical Use of Artificial Intelligence for Actuaries, Settembre 2019
- IFoA – Actuaries' Code, Principio 6 (Comunicazione) e Principio 5 (Segnalazione), 25 Settembre 2025
- IFoA – APS X2: Review of Actuarial Work, 30 Gennaio 2026
- ISO/IEC 42001:2023 – Information technology — Artificial intelligence — Management system, 2023
- ISO/IEC 42006:2025 – Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems, 2025
- ISO/IEC 42005:2025 – Artificial intelligence — AI system impact assessment, 2025
- ISO/IEC 23894:2023 – Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management, 2023
- IEEE P2863 – Recommended Practice for Organizational Governance of Artificial Intelligence, bozza Luglio 2025
- Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, Regolamento (UE) 2024/1689, 13 Giugno 2024
- Governo Italiano, Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, 22 Luglio 2024
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, DDL 1146/2024, 17 Settembre 2025
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 132/2025, 23 Settembre 2025
- IAA, Artificial Intelligence Task Force
- AAE, The Actuarial Profession and Artificial Intelligence, 27 Maggio 2024
- IFoA, CISI and IFoA unite to boost actuaries' ethical AI skills, 22 Luglio 2024
- IAA, Artificial Intelligence Governance Framework, Novembre 2025